



Organizzazione
del mondo del Lavoro
**Terapia
Complementare**

Regolamento relativo all'accreditamento di corsi di formazione in Terapia Complementare

Approvato il: 01.12.2016 da: Comitato OmL TC Modificato il 07.05.2024 da: Comitato OmL TC
240507 Reglement Akkreditierung von KomplementärTherapie Ausbildungen it

Indice

1. Scopo	3
2. Requisiti dei cicli di formazione	3
2.1 Struttura della formazione in terapia complementare (formazione TC)	3
2.2 Cicli di formazione.....	3
2.3 Ammissione alla formazione TC	3
2.4 Computo di prestazioni di formazione già fornite.....	4
2.5 Ampiezza e durata della formazione	4
2.6 Metodo di TC.....	4
2.7 Processo personale specifico metodo	4
2.8 Praticantato TC	5
2.9 Tronc Commun Terapia complementare	5
2.10 Attestazioni ed esami parziali	6
2.11 Esame finale TC.....	6
3. Requisiti dell'istituto di formazione	7
3.1 Gestione della qualità	7
3.2 Responsabilità della formazione	7
4. Procedura di accreditamento	8
4.1 Colloquio consultivo preliminare	8
4.2 Apertura della procedura	8
4.3 Inoltro di un dossier per l'accreditamento di un corso di formazione.....	8
4.4 Svolgimento della procedura di accreditamento.....	8
4.5 Spese	8
4.6 Decisione in merito all'accreditamento	8
4.7 Rimedi giuridici.....	9
4.8 Validità	9
4.9 Riaccreditamento	9
5. Diritti e doveri degli istituti di formazione	10
5.1 Diritti dell'istituto di formazione	10
5.2 Doveri dell'istituto di formazione	10
6. Disposizioni transitorie e finali.....	11
6.1 Disposizioni transitorie	11
6.2 Disposizioni finali.....	11

1. Scopo

Il presente regolamento disciplina i requisiti dei cicli di formazione e la procedura per l'accreditamento di un ciclo di formazione in terapia complementare da parte dell'Organizzazione del mondo del lavoro Terapia complementare (OmL TC) e i diritti e doveri degli istituti che offrono cicli di formazione accreditati.

2. Requisiti dei cicli di formazione

2.1. Struttura della formazione in terapia complementare (formazione TC)

¹ Una formazione TC è costituita dalle seguenti parti:

- a) Metodo TC (in base al regolamento d'esame art. 1.22) e processo personale specifico metodo
- b) Praticantato TC
- c) Tronc Commun Terapia complementare

² Le singole parti sono orientate all'acquisizione delle competenze operative professionali conformemente al profilo professionale terapista complementare e si completano reciprocamente.

2.2. Cicli di formazione

L'OmL TC accredita i seguenti cicli di formazione:

- a) Formazione terapia complementare con "Tronc Commun TC" costituita dalle parti formative di cui al punto 2.1, lett. da a) a c)
- b) Formazione terapia complementare senza "Tronc Commun TC" costituita dalle parti formative di cui al punto 2.1, lett. a) e b)
- c) "Tronc Commun Terapia complementare" conformemente al punto 2.1, lett. c)

2.3. Ammissione alla formazione TC

¹ La formazione TC può essere frequentata senza un diploma di livello secondario II (SEC II), in quanto si tratta di un programma di formazione non formale.

² Tuttavia, al momento dell'iscrizione a un programma di formazione in TC, l'istituto di formazione è tenuto a verificare se la persona interessata a un programma di formazione in TC è in possesso di una qualifica di livello secondario II in base ai punti da 2 a 4 delle "Direttive sui diplomi di livello secondario II ed equivalenze" per quanto riguarda l'ammissione all'esame professionale superiore per terapisti complementari.

³ Nel caso in cui non sia disponibile una qualifica di livello secondario II, la persona interessata alla formazione TC deve firmare un foglio informativo che la informa che è possibile frequentare la formazione TC e ottenere un certificato settoriale, ma che l'accesso all'esame professionale superiore e quindi alla qualifica federale è negato senza una qualifica di un diploma di livello secondario II.

⁴ Gli interessati all'esame professionale superiore senza un diploma di livello secondario II, possono far svolgere in qualunque momento all'OmL TC l'esame per l'equivalenza del diploma di livello secondario II, indipendentemente dalla procedura di ammissione all'esame professionale superiore, secondo quanto previsto al punto 5 delle "Direttive sui diplomi di livello secondario II ed equivalenze".

2.4. Computo di prestazioni di formazione già fornite

L'istituto di formazione spiega come calcola e certifica le prestazioni di formazione già fornite.

2.5. Ampiezza e durata della formazione

¹ Le parti formative comprendono almeno il seguente numero di ore di studio e di contatto:

Parte formativa	Ore di studio	Di cui ore di contatto
Metodo TC	1'250	500
Processo personale specifico metodo	60	24
"Tronc Commun Terapia complementare"	950	340
Praticantato TC	250	41
2-3 studi del caso con complessivamente 15 trattamenti e una riflessione per studio del caso	150	4
Totale	2'660	909

² Un'ora di studio corrisponde a 60 minuti. Le ore di studio comprendono

- le ore di contatto ossia l'insegnamento con presenza inclusi le verifiche d'apprendimento e la procedura di qualificazione, e
- le ore di studio individuale, ossia l'apprendimento autonomo inclusi i lavori personali o in gruppo,

e sono costituite dall'insegnamento vero e proprio o dal tempo di studio effettivo più una pausa successiva di 10 - 15 minuti.

³ Le ore di contatto sono definite come periodo di insegnamento/apprendimento in comune con presenza gestita e diretta da insegnanti (lezione sincrona). Le forme di insegnamento e apprendimento digitali sono considerate ore di contatto se la sincronicità è data (programma stabilito e contemporanea presenza dell'insegnante e degli studenti). Le forme di insegnamento e apprendimento asincrone non sono considerate ore di contatto. L'OmL TC stabilisce nelle «Direttive sulle forme digitali di insegnamento e apprendimento dell'OmL TC» i criteri in particolare le percentuali massime di insegnamento digitale sincrono.

⁴ La formazione TC dura almeno 3 anni.

⁵ Gli studenti che hanno già ottenuto un Certificato settoriale devono assolvere nel quadro di un'ulteriore formazione TC in un secondo o terzo metodo soltanto le parti di formazione contrassegnate con un asterisco (*).

2.6. Metodo di TC

La parte di formazione TC nel metodo o metodi specifici è orientata all'acquisizione delle competenze elencate nel profilo professionale TC e corrisponde ai "Fondamenti di terapia complementare" e all'identificazione del metodo riconosciuta dall'OmL TC (METID). Il numero minimo di ore definito nell>IDMET del rispettivo metodo è determinante per l'entità e la durata di questa parte di formazione.

2.7. Processo personale specifico metodo

¹ Il processo personale specifico metodo serve all'autocoscienza ponderata. È costituito da 24 trattamenti di terapia complementare nel relativo metodo durante la formazione, tra cui almeno un ciclo di 8 trattamenti presso lo/la stesso/a terapista.

² Il terapista curante è in possesso di un Certificato Settoriale dell'OmL TC nel metodo relativo.

³ Al termine di ogni ciclo lo studente redige una valutazione riassuntiva.

2.8. Praticantato TC

- ¹ L'istituto di formazione con responsabilità della formazione conformemente al punto 3.2 è competente per l'organizzazione del praticantato TC e la collaborazione con i mentori.
- ² I mentori del praticantato sono in possesso di un Certificato Settoriale dell'OmL TC nel metodo relativo.
- ³ Il praticantato TC comprende almeno 250 ore di studio, di cui 41 ore di contatto per stage, esercitazioni accompagnate in gruppi di studio, trattamenti sotto mentorato, discussioni e analisi della situazione personale.
- ⁴ La ripartizione delle ore di studio e di contatto per gli ambiti "Certificati" e "Discussione con" è compito dell'istituto di formazione.
- ⁵ Il praticantato TC è costituito dalle seguenti parti:

Ambito (Competenza)	Trattamenti (ore di studio / di cui ore di contatto)	Documentazione (ore di studio / di cui ore di contatto)	Discussione con (ore di studio / di cui ore di contatto)
Stage di osservazione (mentore)	Osservazione da parte del mentore di 6 trattamenti di terapia complementare (6 / 6)	Documentazione dei trattamenti	Mentore
Lavoro pratico sotto mentorato 1 (Docenti)	Trattamenti di terapia complementare con un proprio cliente (60 / 0) Esercitazioni accompagnate in gruppi di studio di max. 8 allievi (8 / 8)	Documentazione dei trattamenti	Insegnante istituto di formazione (1 / 1) per l'analisi della situazione personale
Lavoro pratico sotto mentorato 2 (mentore)	Trattamenti di terapia complementare con un proprio cliente (30 / 0) Trattamenti sotto mentorato diretto (osservazione da parte del mentore) (5 / 5)	Documentazione dei trattamenti	Mentore (1 / 1) per l'analisi della situazione personale
Descrizione dei casi	15 trattamenti di terapia complementare su 2-3 diversi/e clienti per gli studi del caso nell'ambito dell'esame finale (15 / 0)		
A disposizione dell'istituto di formazione per uno degli ambiti sopra menzionati	(21 / 0)		Insegnante o mentore
totale	145 / 19	83	22 / 22

2.9. Tronc Commun Terapia complementare

Le direttive (scopi, risorse, ore di contatto, tassonomie, verifica e requisiti degli studenti) elencate nel "Tronc Commun Terapia complementare" sono vincolanti. Si intendono come direttive minime.

2.10. Attestazioni ed esami parziali

¹ Le parti formative si devono concludere almeno con le seguenti attestazioni ed esami parziali:

Parte formativa	Attestazioni, esami parziali
Metodo TC*	
Metodo TC*	Attestazione ed esame parziale almeno orale e scritto. Si tratta di un esame di teoria al termine della parte di formazione specifica sul metodo. Valutazione di nozioni tecniche tramite domande aperte e/o chiuse. Vengono valutati la storia, i fondamenti, i termini tecnici del metodo nonché conoscenze, capacità e atteggiamenti in base al catalogo delle risorse dell'IDMET.
Processo personale specifico metodo*	Attestazione e valutazione riassuntiva al termine di ogni ciclo
Praticantato TC*	
Stage di osservazione*	Attestazione
Lavoro pratico sotto mentorato*	Attestazione
Tronc Commun Terapia complementare	
Fondamenti della professione	Attestazione ed esame parziale conformemente alle direttive del "Tronc Commun Terapia complementare"
Fondamenti di scienze sociali	v. sopra
Fondamenti di medicina	v. sopra

² Gli studenti che hanno già ottenuto un Certificato settoriale devono assolvere nel quadro di un'ulteriore formazione TC soltanto le parti di formazione contrassegnate con un asterisco (*) o fornire le attestazioni contrassegnate con un asterisco.

2.11. Esame finale TC

¹ È ammesso all'esame finale TC chi ha fornito tutte le attestazioni di cui al punto 2.10 e superato tutti gli esami parziali di cui al punto 2.10.

² Alla parte pratica e orale dell'esame finale TC sono ammessi anche i candidati provenienti dalla procedura di equipollenza Certificato settoriale conformemente alle condizioni imposte dall'Oml TC. Gli istituti di formazione possono riscuotere a tal fine tasse d'esame.

³ L'esame finale TC comprende almeno le seguenti parti d'esame e punti chiave:

Parti d'esame	Punti chiave
<u>Esame finale (studi del caso)</u> 2-3 studi del caso con complessivamente 15 trattamenti e una riflessione finale per serie di trattamenti. Lunghezza: almeno 50'000 caratteri senza spazi	Vale per tutte le parti dell'esame finale TC: Per quanto riguarda la verifica delle competenze operative conformemente al profilo professionale e delle risorse ad esse associate sono in primo piano in questa fase della verifica le seguenti dimensioni di giudizio per l'esame finale conformemente al livello III "il competente" secondo Dreyfus & Dreyfus:
<u>Esame pratico</u> Primo trattamento completo di clienti sconosciuti che abbiano compiuto 18 anni Stesura di un verbale specialistico	

Durata dell'esame: 90 minuti (di cui max. 30 per il verbale)	- Competenze operative: - superare situazioni operative senza soluzioni già pensate - operato ordinato in sequenze secondo il piano scelto, - riconoscere l'essenziale di situazioni e costellazioni di fattori - riconoscere e valutare le azioni alternative
<u>Esame orale</u> Valutazione dell'esame pratico e risposta alle domande specialistiche Durata dell'esame: 30 minuti	- Risorse: conoscenze consolidate, capacità acquisite con l'esercizio, atteggiamenti collaudati - Processo: comprendere con riflessione, far riferimento, trarre conclusioni

⁴ L'esame finale TC è un esame singolo. La valutazione dell'esame finale TC viene fatta da due periti d'esame per candidato. Almeno un perito d'esame dell'istituto di formazione è in possesso di un diploma federale in terapia complementare nel relativo metodo.

⁵ Ricevono il Certificato settoriale OmL coloro che hanno assolto con successo tutte e tre le parti di esame.

⁶ Gli studenti che hanno già conseguito un Certificato settoriale devono assolvere tutte le parti di esame nell'ambito di un ulteriore esame finale TC.

3. Requisiti dell'istituto di formazione

3.1. Gestione della qualità

¹ L'istituto di formazione dispone di un sistema di gestione della qualità strutturato. Egli è in possesso di uno dei seguenti certificati validi

- a) eduQua (Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua)
- b) ISO 9001 (International Organization for Standardization)
- c) ISO 29990 o ISO 21001:2018 (requisiti di base per i prestatori di servizi per l'istruzione e la formazione non formale)
- d) EFQM, recognized for excellence (Total-Quality-Management-System della European Foundation for Quality Management)

² Gli istituti di formazione che dispongono di una certificazione conformemente alle lett. da b) a d) devono soddisfare inoltre i requisiti del catalogo eduQua 2011, capitolo C 4 Formatori.

³ Almeno un membro dell'istituto, direttore responsabile del ciclo di formazione conformemente al punto 2.2, lett. a) o b), è in possesso di un diploma federale in terapia complementare nel relativo metodo.

3.2. Responsabilità della formazione

Gli istituti di formazione che offrono i cicli di formazione di cui al punto 2.2, lett. a) oppure b) hanno la responsabilità dell'intera formazione TC conformemente al punto 2.1.

4. Procedura di accreditamento

4.1. Colloquio consultivo preliminare

¹ Gli istituti di formazione con un ciclo di formazione conformemente al punto 2.2 possono richiedere, prima della presentazione della domanda di accreditamento, un colloquio consultivo preliminare con l'OmL TC per il chiarimento dei dubbi relativi alla procedura di accreditamento.

² Il colloquio consultivo preliminare è a pagamento e ha luogo senza pregiudizio del successivo accreditamento del ciclo di formazione.

4.2. Apertura della procedura

¹ La domanda di accreditamento viene inoltrata tramite il modulo sul sito web dell'OmL TC.

² La procedura è considerata aperta, non appena viene saldata la fattura inviata dall'OmL TC.

4.3. Inoltro di un dossier per l'accreditamento di un corso di formazione

¹ L'istituto di formazione con un corso di formazione secondo il punto 2.2 può inoltrare ad iscrizione avvenuta il proprio dossier di accreditamento in lingua tedesca, francese o italiana in ogni momento via e-mail a info@oda-kt.ch.

² Il dossier comprende almeno i documenti secondo il capitolo 3 della guida al Regolamento relativo all'accreditamento di corsi di formazione in terapia complementare.

³ Inoltre al momento dell'allestimento del dossier occorre osservare la guida del presente regolamento.

4.4. Svolgimento della procedura di accreditamento

¹ Durante la procedura di accreditamento l'OmL TC si basa sullo studio del dossier presentato e sull'eventuale parere dell'organo responsabile del metodo TC.

² Il dossier viene trattato dall'OmL TC in modo confidenziale.

³ All'occorrenza, possono essere richiesti ulteriori documenti. Per ogni richiesta di complementi, occorre inoltrare il dossier completo.

⁴ L'OmL TC redige un rapporto sui risultati della procedura di accreditamento nella lingua in cui è stata scritta la domanda.

4.5. Spese

¹ Le tariffe aggiornate (tasse di accreditamento, tassa annuale, tassa di riaccreditamento) possono essere consultate sul tariffario dell'OmL TC.

² Con la tassa di accreditamento o la tassa di riaccreditamento vengono versati i costi medi per la procedura. In queste tasse sono comprese la verifica del dossier e al massimo l'inoltro di un complemento. L'onere supplementare viene fatturato all'ora in base al sistema di tariffazione dell'OmL TC.

³ Qualora non vi siano sufficienti informazioni per la decisione in merito all'accreditamento, l'OmL TC può proporre ulteriori accertamenti a pagamento, come visite all'istituto in occasione delle lezioni o degli esami.

4.6. Decisione in merito all'accreditamento

L'OmL TC decide in merito all'accreditamento. Decide su eventuali condizioni che dovranno essere soddisfatte entro il termine indicato nel rapporto.

4.7. Rimedi giuridici

Un ricorso contro una decisione dell'OmL TC riguardo all'accreditamento di corsi di formazione in terapia complementare deve essere presentato alla sede amministrativa, all'attenzione della commissione di ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, in base al «Regolamento per i ricorsi».

4.8. Validità

¹L'accreditamento di un ciclo di formazione ha una validità di 6 anni. L'elenco aggiornato dei cicli di formazione accreditati è consultabile sul sito web dell'OmL TC. L'istituto di formazione può presentare domanda scritta di riaccreditamento al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità.

² In caso di modifiche sostanziali l'istituto di formazione o l'OmL TC possono chiedere il riaccreditamento prima della scadenza del periodo di validità.

³ Qualora una condizione formulata nel rapporto di accreditamento non sia soddisfatta entro il termine stabilito, l'istituto di formazione non adempi ai propri impegni oppure vi siano per altri motivi fondati dubbi sulla qualità del ciclo di formazione, l'OmL TC può revocare l'accreditamento di un ciclo di formazione. Prima della revoca l'istituto di formazione viene invitato a fornire entro un termine adeguato i necessari chiarimenti o ad apportare le necessarie modifiche.

⁴ Se l'OmL TC annulla l'accreditamento di un istituto di formazione o rifiuta una domanda di riaccreditamento, l'accreditamento resta ancora valido per quei cicli di formazione iniziati entro al massimo un anno dalla scadenza dell'accreditamento. La stessa regola vale in caso di rinuncia a un riaccreditamento da parte dell'istituto di formazione. In caso di gravi infrazioni delle direttive dell'OmL TC è possibile annullare con effetto immediato l'accreditamento.

4.9. Riaccreditamento

¹ Il riaccreditamento ha luogo in base alla medesima procedura dell'accreditamento. Il dossier di riaccreditamento viene valutato in base ai documenti validi al momento del riaccreditamento: «Regolamento relativo all'accreditamento di corsi di formazione in terapia complementare» e «Guida al regolamento relativo all'accreditamento di corsi di formazione in TC».

² Al più tardi sei mesi prima della scadenza della validità di un accreditamento, l'istituto di formazione presenta online tramite il modulo di richiesta sul sito web dell'OmL TC una domanda di riaccreditamento di un ciclo di formazione.

³ La procedura è considerata aperta, non appena viene saldata la fattura inviata dall'OmL TC.

⁴ L'OmL TC decide in merito al riaccreditamento al più tardi sei mesi dopo la scadenza dell'accreditamento. L'accreditamento dei cicli di formazione mantiene la sua validità nel corso della procedura di verifica.

⁵ Al momento dell'avvio della procedura di riaccreditamento, l'OmL TC può comunicare all'istituto di formazione le priorità formali e contenutistiche per una rielaborazione.

5. Diritti e doveri degli istituti di formazione

5.1. Diritti dell'istituto di formazione

¹ L'istituto di formazione può descrivere il ciclo di formazione accreditato, nella propria presentazione pubblica, come "accreditato dall'OmL TC".

² L'istituto di formazione con responsabilità della formazione conformemente al punto 3.2 ha il diritto di rilasciare il "Certificato settoriale Terapia complementare" rilasciato dall'OmL TC agli allievi che hanno superato con successo l'esame finale TC, conformemente al punto 2.11.

5.2. Doveri dell'istituto di formazione

¹ L'istituto di formazione informa l'OmL TC, con almeno 3 mesi di anticipo, dello svolgimento dell'esame finale TC conformemente al punto 2.11. Al più tardi un mese prima della data dell'esame occorre inoltrare un programma di esame con i nomi delle candidate e dei candidati nonché le date in cui assolveranno le varie parti d'esame.

² Dopo l'esame, l'istituto di formazione comunica su un modulo di notifica messo a disposizione dall'OmL TC le persone diplomate insieme a una conferma della partecipazione al corso contenente il nominativo e conforme alle esigenze degli enti di registrazione

³ L'istituto di formazione informa l'OmL TC direttamente e tempestivamente su eventuali modifiche sostanziali nell'ambito della certificazione e della gestione della qualità, regolamentazione della formazione, concetto di formazione, contenuti della formazione ed esami nonché altri eventi che possano influire sulla qualità del ciclo di formazione accreditato.

⁴ Per controllare il rispetto delle disposizioni in base al regolamento, l'istituto di formazione consente all'OmL TC di visionare in ogni momento la rispettiva documentazione e di effettuare controlli della qualità. Permette all'OmL TC e – d'intesa con l'OmL TC – all'organo responsabile del metodo, di assistere, dopo essersi debitamente annunciati, agli esami e di prendere visione dei lavori scritti o di fare visite durante le lezioni.

⁵ La responsabilità per danni derivanti da una violazione dei diritti d'autore, al marchio, di utilizzazione e delle normative in materia di pratiche commerciali leali da parte dell'istituto di formazione non viene trasferita né all'OmL TC né a l'associazione professionale attraverso l'accreditamento.

6. Disposizioni transitorie e finali

6.1 Disposizioni transitorie

¹ I requisiti per la qualificazione di un membro direttore responsabile dell'istituto di formazione conformemente al punto 3.1, e del perito d'esame conformemente al punto 2.11, valgono al più tardi dopo un periodo di transizione di 6 anni a partire dal momento in cui la SEFRI dichiara in vigore il regolamento d'esame che menziona per la prima volta all'art. 1.22 il metodo insegnato nel relativo ciclo di formazione

² I requisiti per la qualificazione del mentore del praticantato conformemente al punto 2.8 e del terapista curante conformemente al punto 2.7 valgono al più tardi dopo un periodo di transizione di 9 anni a partire dal momento in cui la SEFRI dichiara in vigore il regolamento d'esame che menziona per la prima volta all'art. 1.22 il metodo insegnato nel relativo ciclo di formazione.

6.2 Disposizioni finali

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 07.05.2024 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

² Le «Direttive sulle forme digitali di insegnamento e apprendimento dell'OmL TC» nonché la «Guida al regolamento relativo all'accreditamento di corsi di formazione in terapia complementare» sono parte integrante del presente regolamento.

Soletta, 07.05.2024

Andrea Bürki
Presidente OmL TC

Barbara Ettler
Vicepresidente OmL TC